



REPUBBLICA SOMALA

DISEGNO DI LEGGE:

ORDINAMENTO DEL GOVERNO

(a cura del Cons. Dott. R. Angeloni)



D I S E G N O D I L E G G E

" ORDINAMENTO DEL GOVERNO "

Mogadiscio, 20 ottobre 1961



I N D I C E

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE :

Premessa.....	pag.	1
Scopo, contenuto e portata della Legge.....	"	2
Struttura generale della Legge.....	"	3
Titolo I° -"Norme Generali"	"	3
Titolo II°-"Organizzazione del Governo".....	"	7
Titolo III°- "Norme Finali".....	"	8

DISEGNO DI LEGGE : ORDINAMENTO DEL GOVERNO :

TITOLO I° - NORME GENERALI



Composizione del Governo.....	Art.	1
Nomina e revoca del Primo Ministro, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.....	"	2
Attribuzioni del Primo Ministro, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.....	"	3
Consiglio dei Ministri.....	"	4
Attribuzioni generali del Consiglio dei Ministri....	"	5
Attribuzioni del Consiglio dei Ministri in materia di bilancio e contrattuale.....	"	6
Attribuzioni del Consiglio dei Ministri in materia di personale.....	"	7
Sostituzione temporanea dei Membri del Governo.....	"	8

TITOLO II° - ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

Presidenza del Consiglio dei Ministri.....	"	9
Ministeri.....	"	10
Ministero degli Esteri.....	"	11
Ministero degli Interni.....	"	12
Ministero della Difesa.....	"	13
Ministero di Grazia e Giustizia.....	"	14
Ministero delle Informazioni.....	"	15
Ministero dell'Istruzione Pubblica.....	"	16
Ministero della Sanità, del Lavoro e della Veterinaria.....	"	17
Ministero delle Finanze.....	"	18
Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni.	"	19
Ministero dell'Industria e Commercio.....	"	20
Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia.....	"	21
Ministero degli Affari Generali.....	"	22
Suddivisione interna dei Ministeri.....	"	23
Provvedimenti interministeriali.....	"	24

TITOLO III° - NORME FINALI

Norme di attuazione e regolamentari.....	"	25
Norme abrogate.....	"	26
Entrata in vigore.....	"	27



G O V E R N O D E L L A S O M A L I A
Presidenza del Consiglio dei Ministri

R E L A Z I O N E

AL DISEGNO DI LEGGE SULL' "ORDINAMENTO DEL GOVERNO"

1. - PREMESSA

Come è stato espressamente dichiarato nel programma del Governo, primo e fondamentale compito legislativo della nuova Somalia è l'attuazione della Costituzione : attuazione piena, fedele, integrale, tale da rendere vive ed operanti tutte le istituzioni in essa previste.

L'attuale Costituzione prevede, com'è noto, quattro organi fondamentali (o "costituzionali") dello Stato:


il Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità dello Stato, al di sopra di ogni divisione interna di partiti o di Regioni, e coordina l'attività dei suoi diversi poteri;

l'Assemblea Nazionale, che - eletta dalla volontà del popolo - emana le norme primarie dell'ordinamento giuridico dello Stato, ne elegge il supremo rappresentante, e controlla l'operato del Governo;

il Governo, che - sorretto dalla fiducia del Presidente della Repubblica e dell'Assemblea - amministra lo Stato e ne dirige l'attività concreta, in tutti i suoi vari e complessi campi d'azione;

la Corte Suprema, posta al vertice degli Organi della Magistratura, che assicura il rispetto del diritto ed - opportunamente integrata - tutela la legittimità costituzionale.

L'elezione e le funzioni del Presidente della Repubblica, la formazione e i poteri dell'Assemblea Nazionale, sono compiutamente regolati dalla Carta costituzionale, e per l'Assemblea anche dal suo Regolamento interno. Non così per quanto concerne il Governo e la Corte Suprema, per i quali la stessa Costituzione rinvia a Leggi organiche (art. 81, 94, 99, 103).



Il primo quindi dei provvedimenti legislativi di attuazione costituzionale, tendenti a dare pienezza di vita giuridica agli organi fondamentali dello Stato, è la Legge sull'ordinamento del Governo, che viene oggi presentata all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

2. - SCOPO, CONTENUTO E PORTATA DELLA LEGGE

Lo scopo, il contenuto e la portata dello schema legislativo vanno inquadrati nel preciso disposto dell'art. 81 della Costituzione: in base al quale, la determinazione delle "attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri", nonchè del "numero" e delle "attribuzioni dei singoli Ministeri", è devoluta esclusivamente alla legge; mentre "l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e degli Uffici dipendenti", è attuata mediante decreti regolamentari emanati su proposta dello stesso Governo.

Nello spirito di tale norma, la Legge in esame contiene quindi esclusivamente le norme primarie sulla formazione, sulla composizione e sulle attribuzioni del Governo. Ogni norma secondaria di organizzazione è volutamente omessa. Così, ad esempio, la suddivisione di ciascun Ministero in Dipartimenti e in Servizi, la competenza dei singoli Dipartimenti e Servizi, il numero e la qualifica dei funzionari ad essi addetti, ed ogni altra disposizione interna relativa al funzionamento dei singoli Uffici amministrativi, è lasciata a norme di regolamento.

Ciò consente, ad un tempo, un solido ordinamento del Governo in sede legislativa ed una più agile organizzazione degli Uffici dipendenti in sede regolamentare, secondo le mutevoli esigenze nascenti dall'esperienza pratica.

Il che coincide pienamente - come si è rilevato - con la lettera e lo spirito della Costituzione.

3. - STRUTTURA GENERALE DELLA LEGGE

Il disegno di Legge, di complessivi 27 articoli, è suddiviso in tre Titoli:

- 1°) - "Norme generali" ;
- 2°) - "Organizzazione del Governo" ;
- 3°) - "Norme finali".

Il primo Titolo disciplina i modi di formazione e di composizione del Governo (art. 1 - 2), la suddivisione delle attribuzioni governative fra il Primo Ministro, i Ministri e il Consiglio dei Ministri (art. 3 - 7), e la sostituzione temporanea dei Membri del Governo in caso di vacanza, assenza od impedimento (art. 8).

Il secondo Titolo determina - in forma più concreta - il numero e la denominazione dei Ministeri (art.10), le attribuzioni specifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 9) e di ciascun Ministero (art. 11 - 22), la suddivisione dei Ministeri in Dipartimenti, Sezioni e Servizi (art.23) e la procedura dei provvedimenti interministeriali (art. 24).

Il terzo Titolo contiene infine norme di attuazione (art.25), abrogative (art.26) e di entrata in vigore (art. 27).

4.- TITOLO I° : "NORME GENERALI"

A sensi dell'art. 1 del disegno di Legge (in relazione anche all'art. 78 della Costituzione), il Governo si compone del Primo Ministro e dei Ministri. Questi ultimi sono preposti a singoli Dicasteri , ed addetti a particolari incarichi.

L'elencazione dell'art. 1 ha carattere tassativo. Costituzionalmente, i Sottosegretari di Stato non sono infatti Membri del Governo, ma diretti ausiliari del Primo Ministro e dei Ministri, addetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai singoli Dicasteri (art. 79 primo comma Costituzione, art. 3 terzo comma disegno di Legge).

Essi partecipano alle sedute del Consiglio dei Ministri, ma a titolo consultivo e quindi senza corresponsabilità collegiale per le deliberazioni adottate (art. 83 terzo comma Costituzione, art. 4 secondo e quarto comma dis. Legge); ed esercitano le funzioni loro delegate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 79 secondo comma Costituzione, art. 3 terzo comma dis. Legge).

Di grande rilievo - anche ai fini costituzionali - è la norma dell'art. 2 dello schema, relativa alla nomina e revoca dei Membri del Governo da parte del Presidente della Repubblica.

Invero, la libera potestà di scelta del Primo Ministro da parte del Capo dello Stato, sancita dall'art. 78 della Costituzione, sarebbe menomata, anzi praticamente resa impossibile, qualora la controfirma ministeriale dei relativi decreti (che è condizione di legittimità dei decreti stessi a norma dell'art. 76 secondo comma Costituzione) fosse devoluta al Capo del Governo uscente; e ciò senza contare l'impossibilità giuridico - politica di far risalire la responsabilità del provvedimento a persona ad esso estranea, e l'impossibilità pratica di una controfirma da parte del dissenziente o dello scomparso.

E' per ciò che, in tutti i Paesi sia monarchici che repubblicani in cui vige un sistema costituzionale analogo, il decreto di nomina del Primo Ministro è da lui stesso controfirmato, mentre quello di revoca è controfirmato dal suo successore.

E' questa la soluzione adottata nel disegno di Legge (art. 2 primo comma) : e si confida che la sua adozione da parte dell'Assemblea verrà a dissipare ogni possibile equivoco interpretativo in merito al dettato della Costituzione, e a regolare giuridicamente - in modo chiaro e preciso - questo importantissimo atto politico del Capo dello Stato.

Quanto ai Ministri e ai Sottosegretari, la controfirma dei relativi decreti è devoluta, ovviamente, al Primo Ministro proponente (art. 78 quarto comma e 79 comma Costituzione, art. 2 secondo comma dis. Legge).

La natura squisitamente politica dell'atto di nomina e di revoca dei Membri del Governo e dei Sottosegretari esige che esso sia immediatamente esecutivo, senz'uopo di preventiva registrazione (art. 2 terzo comma dis. Legge); restando esclusa ogni altra forma di controllo che non sia quella devoluta in sede politica all'Assemblea Nazionale, a sensi dell'art. 82 della Costituzione.

In seno al Governo assumono specifica individuazione tre diversi tipi di organi:

- a) il Primo Ministro, organo direttivo e coordinatore, le cui attribuzioni e le cui responsabilità sono sinteticamente indicate dall'art. 3 primo comma del disegno di Legge, in conformità al disposto dell'art. 83 primo comma della Costituzione;
- b) i Ministri, organi individuali preposti a singoli settori della pubblica Amministrazione, di cui essi hanno la diretta responsabilità (art. 83 secondo comma Costituzione, art. 3 secondo comma dis. Legge), e limitatamente ai quali possono impegnare i relativi oneri di spesa a carico del bilancio (ivi);
- c) il Consiglio dei Ministri, organo collegiale costituito dalla riunione del Primo Ministro e dei Ministri (art. 78 secondo comma Costituzione, art. 4 primo comma dis. Legge), le cui deliberazioni comportano sempre la responsabilità solidale di tutti i Membri del Governo (art. 83 terzo comma Costituzione, art. 4 quarto comma dis. Legge).

Relativamente al Consiglio dei Ministri, il disegno di Legge stabilisce - in conformità alla prassi vigente - che alle riunioni collegiali possono partecipare senza diritto di voto, oltre ai Sottosegretari di Stato, anche funzionari ed esperti a ciò espressamente invitati (art. 4 secondo comma), e che inoltre le funzioni di Segretario del Consiglio - comportanti la redazione dei Verbali e la tenuta del Registro delle deliberazioni - spettano ad un funzionario nominato dal Presidente della Repubblica (art. 4 terzo comma).

Le attribuzioni del Consiglio dei Ministri sono elencate in modo specifico negli art. 5, 6 e 7 del disegno di Legge: distintamente per gli atti di politica generale, per gli atti di carattere finanziario e per gli atti relativi al personale dello Stato.

Circa i primi, è sembrato costituzionalmente corretto attribuire al Consiglio tutte le deliberazioni di maggior rilievo attinenti all'alta amministrazione e all'ordine pubblico (n. 1 art. 5), alla politica legislativa (n.2 e n. 3 ivi), alla politica internazionale (n.4 ivi), alla risoluzione di conflitti interni di competenza (n. 5 ivi), alla registrazione con riserva di decreti amministrativi (n.6 ivi), e ad ogni altra rilevante materia prevista da norme speciali o ritenuta tale dal Primo Ministro (n. 7 ivi). Circa i secondi, non si è ritenuto opportuno discostarsi dalla regolamentazione attualmente vigente, che è collaudata da un'esperienza pratica quasi quinquennale (art. 6). Circa gli ultimi, è parso necessario sottoporre al Consiglio dei Ministri non solo la nomina del Segretario del Consiglio (n.1 art.7), ma anche quella dei più alti funzionari dello Stato, nel campo della diplomazia (n.2 ivi), della pubblica Amministrazione civile (n.3 ivi), delle Forze Armate (n.4 ibid.), della Magistratura (n.5 ivi), della Banca Nazionale di emissione (n.6 ivi), delle Commissioni interministeriali (n.7 ivi), e in ogni altro settore indicato da leggi speciali. La competenza ad emanare i relativi provvedimenti è devoluta in ogni caso al Presidente della Repubblica, giusta il disposto dell'art. 87 della Costituzione.

L'ultimo articolo del primo Titolo (art.8), prevede i casi di temporanea sostituzione del Primo Ministro o dei Ministri: statuendo che nel primo caso le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dal Vice Primo Ministro o in difetto da altro Ministro secondo l'ordine ufficiale di precedenza, e nel secondo caso sono assunte dallo stesso Primo Ministro o da un Ministro collegialmente designato.

- 7 -

5.- TITOLO II° - "ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO"

Nel secondo Titolo del progetto sono tracciate le grandi linee dell'organizzazione governativa, con particolare riguardo al numero e alle attribuzioni dei Ministeri.

L'art.9 regola, anzitutto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri: cioè quell'organo esecutivo che (a sensi del citato art. 3 primo comma) è posto alle dirette dipendenze del Primo Ministro, ed ha sostanzialmente tutte le caratteristiche di un vero e proprio dicastero di natura speciale (cfr. art. 81 Cost). La Presidenza del Consiglio non ha invero compiti esclusivi di Segreteria del Consiglio dei Ministri e di Segreteria del Primo Ministro; essa svolge, attraverso vari Uffici speciali (quali l'Ufficio Legislativo, l'Ufficio Pianificazione, l'Ufficio Centrale di Statistica e l'Avvocatura dello Stato) funzioni governative che non appartengono alla competenza esclusiva di alcun Ministero, ma interessano le direttive generali del Governo.

Dalla Presidenza del Consiglio dipende inoltre amministrativamente (non funzionalmente) l'Ufficio del Magistrato ai Conti, che è organo autonomo di controllo.

Nell'art. 10 sono elencati i singoli Ministeri in cui il Governo si riparte: Esteri, Interni, Difesa, Grazia e Giustizia, Informazioni, Istruzione Pubblica, Sanità Lavoro e Veterinaria, Finanze, Lavori Pubblici e Comunicazioni, Industria e Commercio, Agricoltura e Zootecnia, Affari Generali.

Nel disciplinare la ripartizione dei Ministeri, lo schema legislativo segue l'attuale organizzazione del Governo, sancita a norma di legge, che appare pienamente consona alle esigenze della Somalia. L'unica modificazione - peraltro secondaria - che esso contiene, concerne la denominazione del Ministero della Sanità, del Lavoro e della Veterinaria, in cui - per evidenti ragioni di opportunità - la materia del lavoro precede quella della veterinaria.

Gli articoli dall'11 al 22 del disegno di Legge enumerano sinteticamente le attribuzioni dei singoli Ministeri, determinando lo scopo e la struttura fondamentale di ciascuno di essi senza scendere a minuziose elencazioni di materie che formeranno oggetto di regolamento.

Nell'art. 23 è stabilita in linea di massima la ripartizione interna dei Ministeri in Dipartimenti, Sezioni e Servizi Speciali, cui sono rispettivamente preposti Capi Dipartimento, Capi Sezioni, e Capi Servizio: entro queste linee generali disporanno i Decreti regolamentari di organizzazione.


L'articolo 24 regola infine il necessario coordinamento funzionale fra i vari Ministeri nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo rientri nella competenza di più di essi (primo comma), ovvero concerna lo stato giuridico del personale dello Stato (secondo comma), o comporti oneri di spese a carico del bilancio (terzo comma).

6. - TITOLO III° - "NORME FINALI"

Le disposizioni finali del disegno di Legge sull'Ordinamento del Governo, sono contenute nell'ultimo Titolo.



Nell'art. 25 è opportunamente prevista l'emanazione di norme di attuazione, integrazione e coordinamento, nonché di norme regolamentari di organizzazione, da adottare nella forma costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.

L'art. 26 dispone l'abrogazione di ogni norma contraria od incompatibile con quelle della Legge in esame. Restano quindi abrogati il Decreto Amministrativo 18 Maggio 1956 n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia, con le successive modificazioni, nonché le analoghe norme emanate mediante "Orders in Council" relativamente al Governo dell'ex Somaliland.



L'urgenza del provvedimento legislativo, e la sua esclusiva incidenza nell'ambito degli Uffici governativi, ne rendono necessaria l'immediata entrata in vigore (art. 27).

Si confida che, approvando la Legge sull'Ordinamento del Governo, l'Assemblea Nazionale possa dare concretamente inizio all'edificazione di quello "Stato di diritto", che è una delle più alte affermazioni della Carta costituzionale della Somalia (art. 5 Cost.); e possa rendere, al tempo stesso, sempre più effettivo quell'armonico contemperamento di poteri, in cui è il vero segreto di ogni moderno regime costituzionale democratico rappresentativo.



" ORDINAMENTO DEL GOVERNO "

TITOLO I°

NORME GENERALI

Art. 1

(Composizione del Governo)

Il Governo è composto del Primo Ministro e dei Ministri.

Ogni Ministro è preposto, di regola, ad un Ministero.

Possono far parte del Governo uno o più Ministri di Stato, con incarico di Vice Primo Ministro o per particolari funzioni.




Art. 2

(Nomina e revoca del Primo Ministro, dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato)

Il decreto presidenziale di nomina del
Primo Ministro è da lui stesso controfirmato; quello
di revoca è controfirmato dal suo successore.

I decreti presidenziali di nomina e di revoca
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono contro-
firmati dal Primo Ministro nominato ai sensi del prece-
dente comma.

I decreti presidenziali di nomina e di
revoca del Primo Ministro, dei Ministri e dei Sottosegre-
tari di Stato sono esenti da registrazione ed immediata-
mente esecutivi.





Art. 3

(Attribuzioni del Primo Ministro, dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato)

Il Primo Ministro determina l'azione politica del Governo, e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo del Governo, coordinando e promovendo l'attività dei Ministri. Convoca e presiede il Consiglio dei Ministri, ponendo gli argomenti all'ordine del giorno. E' direttamente preposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Ministri dirigono gli affari di competenza dei rispettivi Ministeri, e ne sono individualmente responsabili. Adottano tutti i provvedimenti inerenti al funzionamento dell'amministrazione cui sono preposti, impegnando i relativi oneri di spesa, purchè non involgano questioni interessanti altri Ministeri od il complesso del Governo.

I Sottosegretari di Stato, addetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai singoli Ministeri, esercitano le funzioni loro delegate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.



Art. 4

(Consiglio dei Ministri)

La riunione collegiale del Primo Ministro e dei Ministri costituisce il Consiglio dei Ministri.

Al Consiglio dei Ministri partecipano, a titolo consultivo, i Sottosegretari di Stato. Possono inoltre essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, funzionari ed esperti.

Le funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri sono esercitate da un funzionario nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Primo Ministro e i Ministri sono collegialmente responsabili degli atti e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.





Art. 5

(Attribuzioni generali del Consiglio dei Ministri)

Il Consiglio dei Ministri delibera in via generale in merito ai seguenti oggetti:

- 1°) questioni di alta amministrazione o di ordine pubblico, che interessano le direttive politiche generali del Governo;
- 2°) approvazione di disegni di legge da presentare all'Assemblea Nazionale, e ritiro di disegni di legge già presentati;
- 3°) approvazione di decreti di legge, di decreti legislativi, di decreti regolamentari;
- 4°) proposte di trattati internazionali e questioni internazionali in genere;
- 5°) risoluzione di conflitti interni di competenza fra i vari Ministeri;
- 6°) registrazione con riserva di decreti amministrativi;
- 7°) altre materie specificamente riservate al Consiglio dei Ministri dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti, o ritenute dal Primo Ministro di particolare interesse.



Art. 6

(Attribuzioni del Consiglio dei Ministri
in materia di bilancio e contrattuale)

In materia di bilancio e contrattuale,
il Consiglio dei Ministri delibera su:

- 1°) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- 2°) le variazioni di bilancio;
- 3°) i provvedimenti dichiarativi di responsabilità di funzionari ed agenti per danni causati all'amministrazione;
- 4°) i servizi in economia, se l'importo supera i 25.000 somali;
- 5°) i contratti a trattativa privata, se l'importo supera i 50.000 somali;
- 6°) i contratti da stipulare dopo privata licitazione, se l'importo supera i 100.000 somali;
- 7°) i contratti da stipulare dopo pubblico incanto, se l'importo supera i 200.000 somali;
- 8°) le controversie per penalità contrattuali e gli atti di transazione, se l'importo supera i 3.000 somali;
- 9°) l'annullamento delle entrate non riscosse costituenti crediti inesigibili, se l'importo supera i 30.000 somali.



Art. 7


(Attribuzioni del Consiglio dei Ministri in materia di personale)

In materia di personale, il Consiglio dei Ministri delibera sulla nomina:

- 1°) del Segretario del Consiglio dei Ministri;
- 2°) dei Capi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari;
- 3°) dei Capi Dipartimento, dei Governatori, dei Capi Sezione, dei Commissari Distrettuali, e degli altri funzionari di grado equiparato;
- 4°) dei Comandanti e degli Ufficiali superiori dell'Esercito, delle Forze di Polizia e degli altri Corpi militari;
- 5°) del Presidente, dei Membri della Corte Suprema e del Procuratore Generale dello Stato, - previa deliberazione del Consiglio Superiore Giudiziario a sensi dell'art.96 della Costituzione -; del Magistrato ai Conti; dell'Avvocato dello Stato;
- 6°) del Presidente e del Direttore Generale della Banca Nazionale Somala;
- 7°) dei Membri di Commissioni e di Comitati interministeriali;
- 8°) degli altri funzionari specificamente indicati dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti.

I relativi provvedimenti sono emanati dal Presidente della Repubblica a sensi dell'art.87 della Costituzione.

Nelle stesse forme sono emanati i provvedimenti di revoca, sostituzione, promozione, trasferimento e collocamento a riposo, relativi ai funzionari sopra elencati.




Art. 8

(Sostituzione temporanea dei Membri del Governo)

In caso di vacanza, assenza od impedimento del Primo Ministro, le relative funzioni vengono temporaneamente assunte dal Vice Presidente del Consiglio, o in difetto da uno dei Ministri in carica, secondo l'ordine di cui all'art.10.

In caso di vacanza, assenza o impedimento di un Ministro, le relative funzioni vengono temporaneamente assunte dal Primo Ministro o da uno dei Ministri in carica designato dal Consiglio dei Ministri.



TITOLI II

ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

Art. 9

(Presidenza del Consiglio dei Ministri)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è alle dirette dipendenze del Primo Ministro e provvede all'esecuzione delle sue disposizioni.

Provvede altresì alla recezione degli atti di competenza del Consiglio dei Ministri, alla convocazione dei Ministri, alla preparazione dell'ordine del giorno delle sedute, alla redazione e custodia dei relativi verbali, alla tenuta del registro generale delle deliberazioni del Consiglio, alla trasmissione al Presidente della Repubblica degli atti da sottoporre alla sua firma, alla trasmissione all'Assemblea Nazionale dei disegni di legge, all'invio al Magistrato dei Conti dei decreti amministrativi soggetti a registrazione, nonché al repertorio e all'archivio delle leggi e dei decreti.

Presso la Presidenza del Consiglio sono istituiti l'Ufficio legislativo, l'Ufficio Pianificazione, l'Ufficio Centrale di Statistica e l'Avvocatura dello Stato.

Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipende amministrativamente l'Ufficio del Magistrato ai Conti.




Art. 10

(Ministeri)

Il Governo si riparte nei seguenti

Ministeri:

- 1°) Ministero degli Esteri;
- 2°) Ministero degli Interni;
- 3°) Ministero della Difesa;
- 4°) Ministero di Grazia e Giustizia;
- 5°) Ministero delle Informazioni;
- 6°) Ministero dell'Istruzione Pubblica;
- 7°) Ministero della Sanità, del Lavoro e della Veterinaria;
- 8°) Ministero delle Finanze;
- 9°) Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni;
- 10°) Ministero dell'Industria e Commercio;
- 11°) Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia;
- 12°) *Ministero degli Affari Generali.*



Art. 11

(Ministero degli Esteri)

Il Ministero degli Esteri provvede alla trattazione delle materie relative ai rapporti internazionali, alla redazione dei trattati, degli accordi e delle convenzioni internazionali, alla recezione e trasmissione di note verbali, alla preparazione degli atti di rappresentanza internazionale del Presidente della Repubblica.




Art. 12

(Ministero degli Interni)

Il Ministero degli Interni provvede alla trattazione delle materie relative all'organizzazione amministrativa centrale e periferica dello Stato, al regime del culto, alla vigilanza sugli enti locali, alla sicurezza interna e all'ordine pubblico.

Dal Ministero degli Interni dipende l'organizzazione centrale e periferica delle Forze di Polizia e degli Ispettori.





Art. 13

(Ministero della Difesa)

Il Ministero della Difesa provvede alla trattazione delle materie relative all'organizzazione delle Forze Armate terrestri, marittime ed aeree dello Stato, all'amministrazione del relativo personale, nonchè agli studi e progetti relativi alla difesa nazionale.

Dal Ministero della Difesa dipende l'organizzazione centrale e territoriale dell'Esercito nazionale.



Art. 14

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Il Ministero di Grazia e Giustizia provvede alla trattazione delle materie relative all'organizzazione amministrativa degli Organi giudiziari, alla disciplina dell'Avvocatura e del Notariato, ai rapporti col Consiglio Superiore Giudiziario e col Consiglio Forensè, ai provvedimenti di grazia e di commutazione di pena da sottoporre al Presidente della Repubblica, nonchè agli studi e progetti relativi all'ordinamento della giustizia.


Dal Ministero di Grazia e Giustizia dipende l'organizzazione delle Guardie Carcerarie.



Art. 15

(Ministero delle Informazioni)


Il Ministero delle Informazioni provvede alla diffusione delle notizie inerenti all'attività del Governo, alla documentazione della vita politica, economica e sociale della Repubblica, alla propaganda turistica, agli spettacoli, ai congressi, nonché ai rapporti con la stampa, la radio ed ogni altro mezzo di diffusione del pensiero.



Art. 16

(Ministero dell'Istruzione Pubblica)

Il Ministero dell'Istruzione Pubblica provvede alla trattazione delle materie relative all'organizzazione scolastica in ogni forma e grado, all'educazione di base, all'assistenza scolastica, alle biblioteche e ai musei, alla vigilanza sugli Enti di istruzione superiore, sugli istituti d'insegnamento privato, sui collegi e sulle associazioni studentesche; promuove e tutela le lettere, le arti e le scienze.



Art. 17

(Ministero della Sanità, del Lavoro e della Veterinaria)

Il Ministero della Sanità, del Lavoro e della Veterinaria provvede alla trattazione delle materie relative:

- a) alla sanità ed igiene pubblica, alla polizia sanitaria, all'assistenza, profilassi e medicina sociale, all'organizzazione degli ospedali, degli ambulatori, delle case di cura, dei laboratori e soccorsi sanitari, nonchè alla vigilanza sui servizi sanitari degli enti locali o di privati;
- b) all'ordinamento del lavoro in tutte le sue forme, alla tutela delle categorie professionali, alla disciplina dei rapporti di lavoro, al collocamento, all'assistenza e previdenza sociale, nonchè alla vigilanza su tutti gli enti diretti alla tutela e all'elevazione morale, professionale e sociale dei lavoratori;
- c) all'organizzazione dei servizi veterinari, alla polizia veterinaria, e alla vigilanza sui servizi veterinari degli enti locali o di privati.





Art. 18

(Ministero delle Finanze)

Il Ministero delle Finanze provvede alla trattazione delle materie relative alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo dello Stato, alle variazioni di bilancio, ai servizi di ragioneria e di tesoreria, all'organizzazione monetaria e bancaria, ai servizi tributari, doganali e fondiari, alla gestione delle entrate, alla polizia tributaria e doganale, alla vigilanza sui tributi locali.


Dal Ministero delle Finanze dipende l'organizzazione centrale e periferica delle Guardie di Finanza.



Art. 19

(Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni)



Il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni provvede alla trattazione delle materie relative all'organizzazione dei lavori pubblici di pertinenza dello Stato, alla predisposizione di piani e progetti di opere pubbliche, alla viabilità, ai porti, agli aeroporti, alle acque pubbliche, ai servizi postali, telegrafici e radiotelegrafici, telefonici e radiotelefonici, alle linee di comunicazione terrestri, marittima ed aerea, ai piani regolatori, all'edilizia e all'urbanistica.



Art. 20

(Ministero dell'Industria e Commercio)

Il Ministero dell'Industria e Commercio provvede alla trattazione delle materie relative all'organizzazione delle attività industriali, minerarie e artigianali, agli scambi commerciali, al controllo valutario, agli istituti di assicurazione, all'approvvigionamento dei consumi, alla vigilanza su pesi e misure, ai servizi turistici.



Art. 21

(Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia)


Il Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia provvede alla trattazione delle materie relative all'organizzazione delle attività agricole e zootecniche, alle imprese di colonizzazioni, ai consorzi agrari, alle opere di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria, ai servizi forestali, ai servizi di ricerca agraria, alla protezione della flora e della fauna, alla disciplina della caccia e della pesca.



Art. 22

(Ministero degli Affari Generali)

Il Ministero degli Affari Generali provvede alla trattazione delle materie relative all'amministrazione e disciplina del personale amministrativo civile, ai rapporti con la Commissione del Pubblico Impiego, agli affari generali degli Uffici del Governo, all'economato, all'autoparco civile, alla stamperia dello Stato, e alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.



Art. 23

(Suddivisione interna dei Ministeri)

I Ministeri si dividono in Dipartimenti.

A dirigere ogni Dipartimento è nominato un Capo Dipartimento. I Capi Dipartimento possono essere affiancati da Capi Dipartimento aggiunti e da esperti.

I Dipartimenti possono essere suddivisi in Sezioni e Servizi speciali.

A dirigere le Sezioni e i Servizi sono nominati Capi Sezione e Capi Servizio.





Art. 24

(Provvedimenti interministeriali)

I decreti e i provvedimenti ministeriali devono essere emessi di concerto, quando la materia rientra nella competenza di più Ministeri.

I decreti e i provvedimenti relativi alle nomine, alle promozioni, ai trasferimenti e alla disciplina del personale sono adottati di concerto col Ministro degli Affari Generali, sentita la Commissione del Pubblico Impiego a norma di legge.

I decreti e i provvedimenti che implicano oneri non previsti dal bilancio o modifiche agli stanziamenti di bilancio sono adottati di concerto col Ministro delle Finanze.





TITOLO III

NORME FINALI

Art. 25

(Norme di attuazione e regolamentari)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate norme di attuazione, d'integrazione e di coordinamento. Con successivi decreti saranno inoltre emanate norme regolamentari di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e degli Uffici dipendenti, a sensi dell'articolo 81 secondo comma della Costituzione.



Art. 26

(Norme abrogate)

E' abrogata ogni norma contraria od
incompatibile con quelle della presente legge.



Art. 27

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



REPUBBLICA SOMALA

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA LEGISLAZIONE

"ORDINAMENTO DEL GOVERNO"

IL PRESENTE SCHEMA DI LEGGE (RELAZIONE E TESTO)
È STATO PERSONALMENTE REDATTO DAL CONSIGLIERE GIURIDICO E
LEGISLATIVO DEL GOVERNO DOTT. RENATO ANGELONI.

E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

MOGADISCIO, 1 DICEMBRE 1965



M. J. Mariano
IL PRESIDENTE

Consolato Generale d'Italia - Mogadiscio
VISTO : Si legalizza la firma del Notaio
Michael Joseph Mariano, Presidente della
Commissione Consultiva per la Legislazione
della Repubblica Somala.

Mogadiscio, il 6 Marzo 1966

IL CONSOLE GENERALE
(Dr. Vitale Vitali)



Vitali

L'AMBASCIATORE

M. Ghialari



Mogadiscio, 30 MAR. 1966

Tariffa Cons. art. 71
Lire oro 30 Somali 10.50
n. 361 del Registro percez.